

*Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture*

Parere n. 159

del 20.12.2007

PREC463/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla ATI FLOORING s.r.l./S.T.I.A. s.r.l. – recupero dell'edificio ottocentesco destinato a Municipio e creazione Museo della Storia e Personaggi Locali. S.A. Comune di San Martino Valle Caudina.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 30 luglio 2007 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere in oggetto con la quale l'ATI FLOORING s.r.l./S.T.I.A. s.r.l. contesta l'esclusione di tre concorrenti dalla gara a procedura aperta in esame, con la conseguente alterazione della graduatoria di aggiudicazione.

Le imprese interessate sono state escluse per non aver presentato il DURC, così come richiesto, a pena di esclusione, dal punto 16, lettera a), del bando di gara, che recita: *“non sono ammessi alla gara i soggetti che non abbiano presentato l'originale e/o copia autentica della documentazione di cui al disciplinare di gara.*

L'acquisizione della documentazione di cui ai punti 11-12-13-14-15 del disciplinare di gara si rende indispensabile stante la necessità di procedere all'effettivo inizio dei lavori nei tempi prescritti dal decreto di finanziamento che non consentono all'Amministrazione di procedere alla verifica del possesso dei requisiti in un momento successivo alla gara.”

A parere del raggruppamento istante, la ristrettezza dei termini concessi per la presentazione delle offerte (18 giorni dalla data di pubblicazione del bando) non poteva consentire la presentazione di certificazione aggiornata.

In sede di istruttoria documentale, la S.A. ha rappresentato che la gara in esame - procedura aperta accelerata - è stata indetta ai sensi dell'articolo 55, del d. Lgs. n. 163/2006 e dell'articolo 64, del R.D. 827/1924, stante la necessità di procedere all'effettivo inizio dei lavori nei termini prescritti dal decreto di finanziamento.

La S.A. ritiene legittimi i provvedimenti di esclusione, in applicazione della chiara e non equivoca clausola della disciplina di gara.

Ritenuto in diritto

La vincolatività delle prescrizioni del bando e del disciplinare comporta che nel caso in cui le relative prescrizioni prevedono espressamente, con formulazione chiara e non equivoca, l'esclusione dalla procedura a sanzione della loro inosservanza, l'Amministrazione è tenuta al rispetto della normativa alla quale si è autovincolata e che essa stessa ha emanato.

Nel caso in esame, contrariamente a quanto asserito dal raggruppamento istante, il bando di gara comminava espressamente, con chiarezza e non equivocità, l'esclusione dei concorrenti in caso di mancata presentazione in originale o copia autentica della documentazione richiesta. Pertanto, la Commissione di gara ha correttamente proceduto all'esclusione dalla gara dei concorrenti inadempienti.

Sulla procedura di gara, tuttavia, si ritiene di dover formulare le osservazioni di seguito riportate.

Il punto 2 del bando di gara individua la procedura di gara come procedura aperta, ai sensi dell'articolo 55 del d. Lgs. n. 163/2006.

Ai sensi dell'articolo 122, comma 6, lettera f), del d. Lgs. n. 163/2006, recante la disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia, quale è il caso in esame, il termine ordinario di ricezione delle offerte (non inferiore a 26 giorni), può essere ridotto a 18 giorni, quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di preinformazione.

Ad eccezione dell'ipotesi sopra riportata, la vigente normativa di settore in materia di appalti di lavori pubblici, non prevede, nelle procedure aperte, la possibilità di ridurre i termini di ricezione delle offerte per motivi di urgenza, in particolare se la stessa è dettata dalla motivazione della perdita del finanziamento.

Al riguardo, come rilevato dall'Autorità e dalla giurisprudenza amministrativa, poiché le ragioni di urgenza devono sostanziarsi in sopraggiunte circostanze impreviste, di carattere cogente ed oggettivo, non può rappresentare un motivo di urgenza l'esigenza di impegnare tempestivamente i fondi di bilancio.

Sulla base di quanto sopra, nel caso in cui il Comune di San Martino Valle Caudina non abbia provveduto a pubblicare un avviso di preinformazione, ricorrono i presupposti per la valutazione dell'annullamento in autotutela del bando in esame.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:

- in presenza di una clausola di esclusione non equivoca, è conforme alla normativa in materia di procedure di gara, l'esclusione delle imprese che non hanno ottemperato a quanto richiesto dal bando di gara;
- la stazione appaltante può ridurre i termini di ricezione delle offerte di una gara a procedura aperta, solo nel caso in cui del contratto è stata data notizia con l'avviso di preinformazione.

Il Consigliere Relatore

Andrea Camanzi

Il Presidente

Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 9 gennaio 2008